

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2020/10217**

Del: **17/11/2020**

Proponente: **Servizio Viabilità**

OGGETTO:

CIG: 8515348F74 - Ricorso a procedura negoziata per affidamento dell'Accordo Quadro denominato "Interventi di riqualificazione stradale Q. 2-3 - anno 2020", c.o. 200091 - CUP: H17H19002190004 - Determinazione a contrarre - Riapprovazione Capitolato Speciale di Appalto

LA DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, con cui sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, approvata in data 08/10/2018, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 20.05.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che nel Piano Triennale Investimenti 2020/2022 è inserito, per l'annualità 2020, l' "Accordo quadro – Interventi di riqualificazione stradale Q. 2-3 – anno 2020" di cui al c.o. 200091, per un importo complessivo di € 695.000,00 finanziato con mutuo da assumere – CUP H17H19002190004;

Richiamata la Deliberazione n.2020/G/00299 con cui si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Interventi di riqualificazione stradale Q. 2-3 – anno 2020", c.o. 200091 – CUP H17H19002190004, per l'importo complessivo di € 695.000,00 secondo il quadro economico generale di seguito riportato:

c.o. 200091

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni	€	552.000,00
A2	di cui per costi della sicurezza	€	30.000,00
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€	522.000,00
A	Importo totale lavori	€	552.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per IVA (su A) 22,00%	€	121.440,00
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	€	8.390,40
B3	Per incarichi professionali esterni	€	10.740,80
B4	Polizza progettista	€	331,20
B5	Imprevisti	€	2.097,60
B	Somma	€	143.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€	695.000,00

Preso atto che il responsabile del procedimento in oggetto risulta essere l'Ing. Andrea Campolmi, come disposto nell'Ordine di Servizio prot.242852/2020, e che le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente al CUI L01307110484202000075;

Preso atto che il CIG per il presente intervento è **8515348F74**;

Dato atto che i contratti applicativi che saranno stipulati sulla base dell'Accordo Quadro in questione saranno finanziati mediante mutuo da assumere;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Dato atto inoltre che l'importo a base di gara è pari ad € **552.000,00** (di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta), come indicato nel quadro economico generale sopra riportato;

Considerato che, essendo l'importo complessivo stimato massimo del contratto di Accordo Quadro in oggetto superiore a €. 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, l'aggiudicazione dello stesso dovrà avvenire, in conformità con l'art. 1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici;

Dato atto che la procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. 50/2016, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", in conformità alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze, istituito con Deliberazione di G.C. 325/2016;

Visto l'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L.120/2020, in base al quale per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto:

- individuare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;
- prevedere che, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827, in caso di parità e se gli operatori sono presenti alla seduta di gara si provvederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta agli offerenti in situazione di parità;
- prevedere che, al termine della procedura sopra descritta, in caso di ulteriore parità o se gli operatori non sono presenti alla seduta di gara, la sorte decida chi debba essere l'aggiudicatario;
- dare atto che i lavori da realizzare ricadono nelle seguenti categorie:
 - **Categoria OG3** per € 552.000,00 quale categoria prevalente;
- dare atto che pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti requisiti speciali:
- certificazione SOA Categoria OG3 Classifica III

anche in considerazione delle modifiche contrattuali ai sensi dell'art.106 comma 1 let. e) del D. Lgs. 50/2016 consentite ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto;

- stabilire che l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richiesta dalla stazione appaltante;
- dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 commi 2, 2bis e 2ter D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016;
- disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- stabilire che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- stabilire che ai sensi dell'art. 94 co.2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co.3 del Codice;

Dato atto che:

- il contratto relativo ai lavori in oggetto costituisce Accordo Quadro con un solo operatore economico;
- ai sensi dell'art. 26 in combinato disposto con l'art.54 del D.Lgs. 50/2016, le attività di verifica e validazione saranno eseguite dal RUP al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi applicativi dell'Accordo Quadro;
- per l'intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto dei lavori e delle opere indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti ed al rispetto delle condizioni previsti dalla disciplina normativa in materia in

vigore;

- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi né si procederà alla revisione dei prezzi nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016;
- in considerazione delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro, si ritiene opportuno prevedere che, **in relazione ai singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro:**
 - ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, i certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori, come previsto all'art. 30 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa;
 - il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori o, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, come previsto all'art. 30 comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. La rata di saldo sarà pagata entro **30 giorni** dalla emissione del C.R.E, come previsto all'art. 30 comma 11 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 15 del suddetto Capitolato speciale d'appalto;
 - il C.R.E. sarà concluso entro **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.237 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell'art. 216 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016;
- per il presente appalto, trattandosi di Accordo Quadro, l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo del singolo contratto applicativo, come stabilito all'art. 15, lett. D) n. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi previsti ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 come dettagliatamente previsto all'art. 13 del CSA;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento;

Considerato che per la presente procedura:

- ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016

Dato atto che:

- il CPV è 45233141-9 – lavori di manutenzione stradale;
- l'intervento di cui trattasi non può essere suddiviso in lotti ed è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

- che il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Campania enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- *la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL)*
- *ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;*
- *non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;*

Dato atto pertanto che la stipula del contratto di Accordo Quadro non è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, che sarà assunto di volta in volta al momento dell'affidamento dei lavori che costituiranno oggetto dei singoli contratti applicativi ed in riferimento agli importi degli stessi;

Ritenuto di dover stabilire che il contratto di Accordo Quadro sia stipulato per un importo pari al totale dei lavori di cui al quadro economico approvato con la Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00299, al netto del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria;

Dato atto che, come previsto dagli atti di gara, sono ammesse modifiche del contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto. In particolare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore all'importo:

- delle somme contenute nel quadro economico dell'opera di cui all'art. 2 comma 1 del Capitolato,
- della soglia limite della classifica S.O.A. incrementata del 20% di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato;

Ritenuto necessario con il presente atto riapprovare l'elaborato progettuale "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa", relativo all'appalto in questione, aggiornato ai più recenti interventi normativi in materia di appalti pubblici, in sostituzione di quello approvato con la deliberazione di Giunta n. 2020/G/00299;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 2020/G/00021; (PTPC 2020 - 2022);

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata al presente atto;

Ricordato che le Stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 D.Lgs n. 50/2016 e che, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216 co. 10 D.Lgs 50/16, detta qualificazione si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;

Dato atto che il Comune di Firenze è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Ritenuto:

- di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;
- di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art.21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di ricorrere per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro denominato "*Interventi di Riqualificazione Stradale Q.2-3 anno 2020*", c.o. 200091, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 – CIG 8515348F74
2. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto di Accordo Quadro sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata, e che tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici.

3. Di riapprovare l'elaborato progettuale "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa", relativo all'appalto in questione, aggiornato ai più recenti interventi normativi in materia di appalti pubblici, in sostituzione di quello approvato con la deliberazione di Giunta n.2020/G/00299.
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato Speciale di Appalto - Parte amministrativa -
38eeeb16a85c43c54243b7657e0cfade797f67c8e72bd7ecf08dab2f3f8a4c4

Firenze, li 17/11/2020

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti